Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 33-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1985, n. **11.**

Modifica dell'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746, in materia di concorsi per la nomina ad uditore giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei tre anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 919):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) il 21 agosto 1984.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 9 ottobre 1984, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 7 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2266):

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 27 novembre 1984, con parere della commissione I.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 23 gennaio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 gennaio 1985.

Modalità relative alla certificazione concernente i bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1985.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il terzo comma dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), sostituito dal nono comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, col quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rata dei contributi dello Stato da corrispondere a favore degli enti locali per il 1985 è subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1985, di un'apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1985 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1983;

Considerato che le modalità relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Ravvisata l'urgenza di indicare le modalità della certificazione relativa al bilancio dell'anno 1985, rimandando ad un successivo decreto la determinazione delle modalità sul certificato relativo al conto consuntivo 1983;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province devono compilare un certificato sul bilancio 1985 conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto.

Detto certificato, in un originale e sei copie autenticate, è allegato al bilancio di previsione e viene con lo stesso trasmesso al competente organo di controllo, il quale attesta in calce che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo e inoltra l'originale e due copie conformi, entro dieci giorni dall'avvenuto esame, e comunque entro il 30 giugno 1985 al Ministero dell'interno, tramite la prefettura.

Delle copie restanti, una va inviata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una alla regione ed una restituita all'ente interessato.

Art. 2.

Il certificato deve essere redatto nel formato di cm 21 × 29,7 e scritto a macchina in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni. Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire. Costituisce titolo per la corresponsione della quarta rata di cui al terzo comma dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sostituito dal nono comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Art. 3.

Nel certificato devono essere indicati, distintamente per titolo, i dati complessivi dei risultati della gestione del 1984, desunti dal verbale di chiusura e quelli della previsione di competenza del 1985; devono essere anche indicate le spese secondo l'analisi economico-funzionale, desunte dal bilancio deliberato a norma di legge.

Art. 4.

Nel certificato devono essere indicati:

A) le entrate di parte corrente comprese le « una tantum », previste nel bilancio 1985, così distinte:

Titolo I - entrate tributarie suddivise in:

categoria 1ª - imposte:

incremento di valore degli immobili;
addizionale sul consumo dell'energia elettrica;
altre imposte;

categoria 2ª - tasse:

occupazione spazi ed aree pubbliche;
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
altre tasse;

categoria 3ª - tributi speciali:

diritto o canone per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto;
altri tributi speciali.

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti suddivise in:

categoria 1ª - trasferimenti correnti dello Stato:

1) contributi ordinari e di consolidamento:

base 1983;

consolidamento importo corrispondente alla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati;

consolidamento dell'importo corrispondente alla differenza tra la somma originariamente prevista per addizionale sul consumo energia elettrica e rate dei mutui il cui ammortamento è iniziato dal 1983 e la somma accertata dalle amministrazioni provinciali;

consolidamento dei fondi perequativi 1983 (nella misura dell'85%) e 1984 (85% + 15%);

2) fondi perequativi di competenza;

3) rate di ammortamento di mutui, anche consolidate:

consolidamento 1981 e precedenti;
consolidamento 1982;
consolidamento 1983;
rate mutui contratti nel 1984;

4) per oneri per il personale giovanile di cui all'art. 7 della legge n. 138/1984;

5) per oneri di personale ex IPAB;

6) altri dello Stato;

categoria 2ª - trasferimenti correnti della regione;

categoria 3ª - trasferimento di altri enti.

Titolo III - entrate extratributarie suddivise in:

categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici;

categoria 2ª - proventi dei beni;

categoria 3ª - interessi attivi su anticipazioni e crediti;

categoria 4ª - utili netti dei servizi municipalizzati;

categoria 5ª - concorsi, rimborsi e recuperi;

categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese;

B) l'avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento di spese « una tantum »;

C) le spese correnti, comprese le « una tantum », previste nel titolo I del bilancio, al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali;

D) le quote di capitale per rimborso di prestiti.

Art. 5.

Nel certificato devono essere indicate:

a) l'ammontare complessivo delle entrate previste per quote per servizi consortili;

b) l'ammontare complessivo delle spese previste per assistenza sanitaria dagli enti nei cui territori non sono state ancora costituite nel 1985 le unità sanitarie locali;

c) l'ammontare delle spese, corrispondenti alle relative entrate, sostenute dai comuni per i disciolti ECA;

d) la consistenza numerica, rapportata ad anno, del personale con riferimento all'onere complessivo risultante nella categoria economica 1ª - personale;

e) la maggiore spesa di personale riferita alle nuove assunzioni.

Art. 6.

Nel certificato devono essere indicate:

1) per i servizi a carattere produttivo — gestiti in economia — elencati nel certificato e per altri, eventualmente da indicare con foglio separato da allegare al certificato stesso, le entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione, nonché le spese di personale ed altre;

2) per i servizi a domanda individuale elencati nel certificato, la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi, le entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione, nonché le spese di personale ed altre.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

CERTIFICATO RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 1985

COMUNE O PROVINCIA . . . .

	Riservato al Ministero dell'interno
	CODICE ENTE
IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE (1)						

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Viste le leggi finanziarie 27 dicembre 1983, n. 730 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1985, concernente la certificazione relativa ai bilanci 1985 dei comuni e delle amministrazioni provinciali;

Ritenuto che l'erogazione della quarta rata trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 2-*bis* del citato decreto-legge n. 55/1983, sostituito dal nono comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è subordinata alla prestazione della presente certificazione, da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 1985, e della certificazione relativa al conto consuntivo 1983;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 1985;

Visti gli atti d'ufficio;

Si certifica:

1) che i risultati complessivi della gestione 1984 desunti dal verbale di chiusura, e le previsioni di competenza dell'esercizio 1985, desunte dal bilancio deliberato con atto consiliare n. . . del . sono i seguenti:

Titolo	Denominazione	Verbale di chiusura 1984 (2) (in migliaia di lire)	Cod.	Previsione 1985 approvata (in migliaia di lire)	Cod.
	Entrate				
	Avanzo di amministrazione			....	15
I	Tributarie	....	01	....	16
II	Contributi e trasferimenti	....	02	....	17
III	Extratributarie	....	03	....	18
IV	Alienazione ecc.	....	04	....	19
V	Assunzione di prestiti	....	05	....	20
VI	Contabilità speciali	....	06	....	21
	Residui attivi 1983 e precedenti	....	07	....	
	Totali . . .	....	08	....	22
	Spese				
	Disavanzo di amministrazione			....	23
I	Correnti	....	09	....	24
II	Conto capitale	....	10	....	25
III	Rimborso di prestiti	....	11	....	26
IV	Contabilità speciali	....	12	....	27
	Residui passivi 1983 e precedenti	....	13	....	
	Totali . .	....	14	....	28

(1) L'indicazione in migliaia di lire implica l'eliminazione per troncamento delle ultime tre cifre di ciascun importo, senza operare arrotondamenti. Per verificare l'esattezza di ciascun totale in modo che corrisponda a quello del bilancio, occorre maggiorare l'addendo più elevato. Per il quadro della classificazione economico-funzionale il riscontro dei totali va fatto solo in verticale.

(2) I dati relativi ai sei titoli delle entrate indicano gli accertamenti di competenza (riscosse e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1983 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo di cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1984.
I dati relativi ai quattro titoli delle spese indicano gli impegni di competenza (pagate e da pagare); i dati relativi ai residui 1983 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui compresa la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1984. La differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1984.

2) che la situazione economica del bilancio 1985 è la seguente:

A) Entrate correnti (comprese le «una tantum») (in migliaia di lire):

Titolo I - Entrate tributarie

di cui:

categoria 1ª - imposte:

incremento di valore degli immobili	L.	
addizionale sul consumo dell'energia elettrica	L.	
altre imposte	L.	
Totale categoria 1ª	L.	

categoria 2ª - tasse:

occupazione spazi ed aree pubbliche	L.	
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	L.	
altre tasse	L.	
Totale categoria 2ª	L.	

categoria 3ª - tributi speciali:

diritto o canone per la raccolta e la depurazione delle acque di rifiuto:

1) insediamenti civili	L.	
2) insediamenti produttivi	L.	
altri tributi speciali	L.	
Totale categoria 3ª	L.	
Totale titolo I (cod. 32+36+40) (corrisponde al cod. 16)		L.

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti

di cui:

categoria 1ª - trasferimenti correnti dello Stato:

1) per contributi ordinari e di consolidamento:

base 1983 (3)	L.	
consolidamento importo corrispondente alla sovrimposta comunale fabbricati	L.	
consolidamento importo corrispondente alla differenza tra la somma originariamente prevista per l'addizionale sul consumo di energia elettrica e rate dei mutui il cui ammortamento è iniziato dal 1983 e la somma accertata dalle amministrazioni provinciali (4)	L.	
consolidamento fondi perequativi 1983 (85%) e 1984 (85% + 15%)	L.	
Totale punto 1)		L.
2) per fondi perequativi di competenza (5)		L.

3) per rate ammortamento mutui anche consolidate:

consolidamento 1981 e precedenti (6)	L.	
consolidamento 1982 (7)	L.	
consolidamento 1983 (8)	L.	
1984 (9)	L.	
Totale punto 3)		L.

(3) Contributi ordinari previsti dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 e dall'art. 8 del decreto-legge n. 372/1983, al nett rate ammortamento dei mutui contratti nel 1981 e precedenti da indicare al punto 3).

(4) Esclusa la parte consolidata, per rate ammortamento di mutui assunti nel 1982, di cui alla successiva nota (7), da calcolarsi in misu porzionale alla predetta differenza.

(5) Fondo perequativo per l'anno 1985 (85%). I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni terremotati dichiarati disas gravemente danneggiati devono prevedere — se più favorevole — una somma pari al 7% calcolata sui trasferimenti ordinari statali del 1 netto di quelli relativi a rate di mutuo. I restanti enti devono prevedere il fondo moltiplicando il parametro finanziario attribuito nel 1985 numero dei miliardi iscritti a tal fine nella legge finanziaria 1985 (1324 per i comuni e 203 per le province). La previsione del 15% del fondo pere 1985, basato sulla spesa storica, potrà avvenire dopo la comunicazione agli enti beneficiari con apposita variazione di bilancio.

(6) La somma da iscrivere riguarda le rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1981 e precedenti ed è pari a quella detratta dai t menti trimestrali di nota (3).

(7) Per gli enti che hanno effettivamente previsto il contributo erariale nel bilancio 1983, con esclusione degli interessi di preammortamen le province la rata di ammortamento dei mutui 1982, calcolata in misura proporzionale, va detratta dalla differenza spettante per addizional energia elettrica (punto 1). Vanno detratti gli interessi di preammortamento.

(8) I contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1983 devono tener conto delle eventuali variabilità dei tassi e non includere gli interessi di preammortamento.

(9) Le rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984 devono essere previste secondo l'art. 6, commi dal 14 al 17, della legge cembre 1984, n. 887. Il contributo per mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, commi 16 e 17, deve essere calcc tasso del 10,50% ivi compresi gli interessi di preammortamento.

			Cod.
4) per oneri per il personale giovanile di cui all'art. 7 della legge n. 138/1984		L.	45
5) per oneri di personale ex I.P.A.B. (10)		L.	46
6) per altri dello Stato		L.	47
Totale categoria 1ª . . .	L.		48
categoria 2ª - trasferimento correnti della regione . . .	L.		49
categoria 3ª - trasferimenti di altri enti	L.		50
Totale titolo II (cod. 48+49+50) . . . (corrisponde al cod. 17)		L.	51

Titolo III - ENTRATE EXTRAURBANE

di cui:

			Cod.
categoria 1ª - proventi dei servizi pubblici . . .	L. . . .		52
categoria 2ª - proventi dei beni . . .	L. . .		53
categoria 3ª - interessi attivi su anticipazioni e crediti .	L. . . .		54
categoria 4ª - utili netti dei servizi municipalizzati .	L.		55
categoria 5ª - concorsi, rimborsi e recuperi . .	L. . .		56
categoria 6ª - poste correttive e compensative delle spese	L. . .		57
Totale titolo III (cod. 52+53+54+55+56+57) . . . (corrisponde al cod. 18)		L.	58
Totale entrate correnti (cod. 41+51+58) . . .		L.	59
B) Avanzo di amministrazione utilizzato per il finanziamento di spese correnti (solo « una tantum ») (in migliaia di lire)		L.	60
Totale generale dell'entrata (cod. 59+60) . . (in migliaia di lire)		L. . . .	61
C) Spese correnti (comprese le « una tantum ») (al netto dell'onere per ammortamento di beni patrimoniali) (in migliaia di lire)		L.	62
D) Quote di capitale per rimborso di prestiti (in migliaia di lire)		L. .	63
Totale generale della spesa (in migliaia di lire) . . .		L.	64

3) che fra le entrate sono previste quote per servizi consortili per complessive L. . . (in migliaia di lire) 65

4) che sono previste per assistenza sanitaria spese per complessive L. . . . . (in migliaia di lire) (11) 66

5) che le spese, corrispondenti alle relative entrate, sostenute per i disciolti ECA sono di complessive L. 67

6) che l'ente gestisce in economia i seguenti servizi a carattere produttivo:

	SPESE						Entrate (in migliaia di lire)	Cod.
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	Totale (in migliaia di lire)	Cod.		
Acquedotto	....	68	....	73	....	78	....	83
Distribuzione del gas metano	....	69	....	74	....	79	....	84
Farmacia	....	70	....	75	....	80	....	85
Altri (12)	....	71	....	76	....	81	....	86
Totali .	....	72	....	77	....	82	....	87

(10) Contributo per gli oneri del 1985 per il personale, assorbito dai comuni, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica (I.P.A.B.) per effetto di leggi regionali. I comuni non devono aver usufruito dei benefici di cui all'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 38/1981.

(11) Solo per gli enti nei cui territori non sono ancora state istituite nel 1985 le unità sanitarie locali.

(12) Altri servizi da indicare con foglio separato da allegare al certificato.

7) che l'ente gestisce i seguenti servizi a domanda individuale per i quali la situazione finanziaria prevista per il la seguente:

	SPESE						
	Personale (in migliaia di lire)	Cod.	Altre spese (in migliaia di lire)	Cod.	Totale (in migliaia di lire)	Cod.	Entrate (in migliaia di lire) (13)
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici. Case di riposo e di ricovero	....	88	....	108	....	128	....
Alberghi diurni e bagni pubblici	....	89	....	109	....	129	....
Asili nido	....	90	....	110	....	130	....
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	....	91	....	111	....	131	....
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	....	92	....	112	....	132	....
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge	....	93	....	113	....	133	....
Giardini zoologici e botanici	....	94	....	114	....	134	....
Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili	....	95	....	115	....	135	....
Mattatoi pubblici	....	96	....	116	....	136	....
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	....	97	....	117	....	137	....
Mercati e fiere attrezzati	....	98	....	118	....	138	....
Parcheggi custoditi e parchimetri	....	99	....	119	....	139	....
Pesa pubblica	....	100	....	120	....	140	....
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	....	101	....	121	....	141	....
Spurgo di pozzi neri	....	102	....	122	....	142	....
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli	....	103	....	123	....	143	....
Trasporti di carni macellate	....	104	....	124	....	144	....
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	....	105	....	125	....	145	....
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; auditorium, palazzi dei congressi e simili	....	106	....	126	....	146	....
Totali	....	107	....	127	....	147	....

8) che la copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al %

9) che la spesa complessiva di L. . (in migliaia di lire) prevista nel bilancio 1985 nella categoria economica 1ª - personale, si riferisce al n. . . unità rapportate ad anno .

10) che la maggiore spesa di personale prevista per nuove assunzioni è di L. (in migliaia di lire)

(13) Entrate da tariffe o contribuzioni ed a specifica destinazione.

COMUNI

Previsioni di competenza (in migliaia di lire)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Giustizia	Sezione III Sicurezza pubblica e difesa	Sezione IV *Istruzione e cultura*	Sezione V Abitazioni	Sezione VI Azioni e *interventi* in campo sociale	Sezione VII *Trasporti* e comunicazioni	Sezione VIII Azioni e *interventi* in campo economico	Sezione IX *Oneri* non ripartibili	Totale
	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.	Cod.
SPESE CORRENTI										
Ctg. 1ª - Personale	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi	173	190	207	224	241	258	275	292	309	326
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti	174	191	208	225	242	259	276	293	310	327
Ctg. 4ª - Interessi passivi	175	192	209	226	243	260	277	294	311	328
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate	176	193	210	227	244	261	278	295	312	329
Ctg. 6ª - Ammortamenti	177	194	211	228	245	262	279	296	313	330
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	178	195	212	229	246	263	280	297	314	331
a) Totale spese correnti	179	196	213	230	247	264	281	298	315	332
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente	180	197	214	231	248	265	282	299	316	333
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente	181	198	215	232	249	266	283	300	317	334
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali	182	199	216	233	250	267	284	301	318	335
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti	183	200	217	234	251	268	285	302	319	336
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive	184	201	218	235	252	269	286	303	320	337
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive	185	202	219	236	253	270	287	304	321	338
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili	186	203	220	237	254	271	288	305	322	339
b) Totale spese in conto capitale	187	204	221	238	255	272	289	306	323	340
(*a* + *b*) TOTALE	188	205	222	239	256	273	290	307	324	341

.... lì,

Il segretario

Il presidente del Co Re Co

Il sindaco

Attesta che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Previsioni di competenza (in migliaia di lire)

Classificazione economica / Classificazione funzionale	Sezione I Amministrazione generale	Cod.	Sezione II Istruzione e cultura	Cod.	Sezione III Azioni e interventi in campo sociale e abitazioni	Cod.	Sezione IV Trasporti e comunicazioni	Cod.	Sezione V Azioni e interventi in campo economico	Cod.	Sezione VI Oneri non ripartibili	Cod.	Totale	Cod.
SPESE CORRENTI														
Ctg. 1ª - Personale		172		189		206		223		240		257		274
Ctg. 2ª - Acquisto di beni e servizi		173		190		207		224		241		258		275
Ctg. 3ª - Trasferimenti correnti		174		191		208		225		242		259		276
Ctg. 4ª - Interessi passivi		175		192		209		226		243		260		277
Ctg. 5ª - Poste correttive e compensative delle entrate		176		193		210		227		244		261		278
Ctg. 6ª - Ammortamenti		177		194		211		228		245		262		279
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili		178		195		212		229		246		263		280
a) Totale spese correnti		179		196		213		230		247		264		281
SPESE IN CONTO CAPITALE														
Ctg. 1ª - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'ente		180		197		214		231		248		265		282
Ctg. 2ª - Beni mobili, macchine, attrezzature tecniche scientifiche a carico dell'ente		181		198		215		232		249		266		283
Ctg. 3ª - Trasferimenti di capitali		182		199		216		233		250		267		284
Ctg. 4ª - Partecipazioni azionarie e conferimenti		183		200		217		234		251		268		285
Ctg. 5ª - Concessione crediti e anticipi per finalità produttive		184		201		218		235		252		269		286
Ctg. 6ª - Concessione crediti e anticipi per finalità non produttive		185		202		219		236		253		270		287
Ctg. 7ª - Somme non attribuibili		186		203		220		237		254		271		288
b) Totale spese in conto capitale		187		204		221		238		255		272		289
(*a* + *b*) TOTALE		188		205		222		239		256		273		290

lì

Il segretario

Il presidente del Co Re Co

Attesta che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo

Il presidente

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 gennaio 1985.

Modificazioni all'art. 4 del decreto ministeriale 25 febbraio 1984, concernente lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, riguardante, fra l'altro, misure urgenti in materia sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il precedente decreto in data 25 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 12 luglio 1984) con il quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Considerata l'opportunità di accogliere alcune modifiche, proposte dalle organizzazioni sindacali, alle previsioni contenute nell'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato provvedimento, contenente le modifiche indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per la pubblicazione.

Roma, addì 8 gennaio 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

ALLEGATO

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

L'art. 4 del decreto ministeriale del 25 febbraio 1984, concernente lo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma nono, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il medico di controllo sarà munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione. Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacità al lavoro. Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve dare adeguata motivazione.

La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Per i controlli effettuati il sanitario è tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il relativo referto. Due esemplari vanno consegnati giornalmente alla unità sanitaria locale e il terzo al lavoratore.

L'esito delle visite di controllo è immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dell'unità sanitaria locale, anche nei casi in cui i controlli siano stati richiesti direttamente alla unità sanitaria locale dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nel caso che il lavoratore non venga reperito, presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo.

Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al capo del servizio medico legale della unità sanitaria locale.

Gli accertamenti preliminari di cui al comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono diretti esclusivamente a verificare la presenza in casa durante le fasce di reperibilità del lavoratore e non possono, in ogni caso, avere come oggetto l'esame della documentazione medica.

Il personale adibito agli accertamenti preliminari dovrà essere munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione».

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

NOTE

Nota al titolo del decreto:

— Testo dell'art. 5, nono comma, del decreto-legge n. 463/1983:

«9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati di intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

Nota all'allegato:

— Testo dell'art. 5, decimo comma, del decreto-legge numero 463/1983:

«10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici».

— Testo dell'art. 5 della legge n. 300/1970:

«Art. 5 - *Accertamenti sanitari*. — Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico».

(586)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1984.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1984, per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 7, legge 6 ottobre 1971, n. 853).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 107, primo comma, del predetto testo unico, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, la quale, fra l'altro, proroga il termine di operatività della predetta riserva al 31 luglio 1984;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, che, fra l'altro, proroga ulteriormente il suddetto termine di operatività della riserva fino al 31 ottobre 1985;

Visto l'art. 1 del ripetuto testo unico;

Visto l'art. 25, undicesimo comma, della legge 29 dicembre 1983, n. 744, la quale approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Considerato che l'art. 16 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dispone, fra l'altro, l'obbligo alle amministrazioni pubbliche di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nello art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, a riservare a favore degli stabilimenti industriali localizzati nei territori meridionali ed insulari una quota di almeno il 45 per cento dell'importo globale delle forniture e delle lavorazioni per le nuove costruzioni e opere di cui all'art. 2 della medesima legge n. 17;

Ritenuta la necessità di provvedere alla individuazione ed indicazione, per ciascuno dei capitoli di spesa di investimento iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1984, delle somme da destinare agli interventi di cui allo art. 1 del predetto testo unico;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno 1984 si stabiliscono — al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione del Tesoro « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », nonché delle categorie XIII e XV — in 31.514.172 milioni di lire;

Considerato che — ai sensi dell'art. 107 del più volte richiamato testo unico — gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno nonché quelli disposti da leggi speciali direttamente a favore dei territori dell'Italia meridionale non sono computabili ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale e settoriale e che altre risultano vincolate da impegni pluriennali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la ricordata legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento, iscritti negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri ed azende autonome a ciclo produttivo, per l'anno 1984 è stabilita una riserva — non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata — da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. n. 7505 - Somme da ripartire tra le amministrazioni centrali, ecc.	L.	720.000.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 8251 - Sussidi e contributi per la costruzione, ecc.	L.	800.000.000
Cap. n. 8807 - Spese per l'edilizia scolastica sperimentale	»	6.800.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 7031 - Spese per la ricerca scientifica	L.	200.000.000
Cap. n. 7501 - Costruzioni a cura dello Stato di opere, ecc.	»	80.000.000.000
Cap. n. 7701 - Costruzione, sistemazione, ecc.	»	80.000.000.000
Cap. n. 7871 - Concorso dello Stato nella costruzione, ecc.	»	2.400.000.000
Cap. n. 7872 - Contributi trentacinquennali, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 8405 - Spese per edifici statali, ecc.	»	146.400.000.000
Cap. n. 8701 - Spese per gli immobili, ecc.	»	4.800.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 7202 - Spese per la realizzazione degli impianti, ecc. . . .	L.	22.000.000.000
Cap. n. 7206 - Fondo comune per il rinnovo impianti, ecc. . . .	»	34.000.000.000
Cap. n. 7242 - Spese relative alle attrezzature, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 7243 - Spese relative all'acquisto delle apparecchiature, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 7271 - Sovvenzioni per costruzioni, ecc.	»	104.000.000
Cap. n. 7272 - Spese di carattere patrimoniale, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. n. 7273 - Contributo per opere, ecc. . . .	»	100.000.000
Cap. n. 7296 - Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti, ecc. . . .	»	220.000.000.000
Cap. n. 7501 - Progettazione, costruzione, ecc. . .	»	25.140.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 7231 - Fornitura ed installazione, ecc.	L.	2.648.100.000
Cap. n. 8001 - Costruzione ed acquisto di alloggi, ecc.	»	18.400.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 7232 - Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione, ecc.	L.	900.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. n. 7031 - Spese per la ricerca scientifica	L.	1.000.000.000
Cap. n. 7900 - Spese per l'effettuazione dei programmi, ecc. .	»	5.120.000.000
Cap. n. 7901 - Contributi alle imprese, ecc.	»	6.000.000.000
Cap. n. 7902 - Contributi alle imprese, ecc.	»	12.000.000.000
Cap. n. 8042 - Contributi in conto interessi, ecc.	»	4.000.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 7541 - Contributo negli interessi, ecc.	L.	2.500.000.000
Cap. n. 7601 - Acquisto di mezzi nautici, ecc.	»	225.000.000
Cap. n. 8022 - Spese per la costruzione, l'acquisto, ecc.	»	4.880.000.000
Cap. n. 8023 - Spese per la costruzione, ecc.	»	2.720.000.000
Cap. n. 8024 - Spese per la costruzione, ecc.	»	3.360.000.000
Cap. n. 8051 - Contributi per la progettazione, ecc.	»	3.200.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 7540 - Contributi da conferire alle regioni, ecc.	L.	50.000.000.000

Ministero per i beni culturali e ambientali:

Cap. n. 8005 - Spese per lavori di ammodernamento, ecc.	L.	11.000.000.000
Cap. n. 8100 - Interventi e contributi per restauro, ecc.	»	7.125.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. n. 501 - Acquisto, costruzione, ecc.	L.	3.280.000.000
Cap. n. 503 - Spesa per l'acquisto di aree, ecc.	»	1.600.000.000
Cap. n. 512 - Acquisto impianti, ecc.	»	11.720.000.000
Cap. n. 515 - Acquisto impianti, ecc.	»	2.496.000.000
Cap. n. 530 - Acquisto impianti, ecc.	»	60.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. n. 501 - Acquisto di mezzi di trasporto	L.	4.800.000.000
Cap. n. 502 - Acquisto di macchinari, ecc.	»	3.700.000.000
Cap. n. 504 - Costruzione, acquisto, ecc.	»	10.800.000.000
Cap. n. 505 - Lavori di sistemazione generale, ecc.	»	167.873.380.000
Cap. n. 507 - Esecuzione di un programma stralcio, ecc.	»	17.200.000.000
Cap. n. 523 - Spesa per l'esecuzione di opere, ecc.	»	100.000.000.000
Cap. n. 524 - Spese per i rilievi, ecc.	»	1.800.000.000
Cap. n. 527 - Esecuzione di un programma straordinario, ecc. . .	»	275.000.000.000
Cap. n. 542 - Esecuzione di opere di completamento, ecc. . .	»	86.533.200.000
Cap. n. 584 - Contributi ad enti locali, ecc.	»	400.000.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. n. 501 - Acquisto di terreni, ecc.	L.	15.124.000.000
Cap. n. 502 - Acquisto, costruzione, ecc.	»	22.413.000.000
Cap. n. 503 - Miglioramento, ampliamento, ecc.	»	1.805.000.000
Cap. n. 504 - Spesa per il potenziamento, ecc.	»	1.027.000.000
Cap. n. 505 - Impianto di stazioni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 509 - Acquisto di materiali, ecc.	»	11.180.000.000
Cap. n. 510 - Acquisto di automezzi, ecc.	»	2.600.000.000
Cap. n. 511 - Spese per l'acquisto, ecc.	»	140.000.000

Cap. n. 519 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . L.	5.227.000.000
Cap. n. 520 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . »	4.560.000.000
Cap. n. 521 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . »	10.440.000.000
Cap. n. 522 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . »	3.200.000.000
Cap. n. 523 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . »	8.200.000.000
Cap. n. 524 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . »	8.800.000.000
Cap. n. 525 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . »	16.000.000.000
Cap. n. 526 - Assegnazione straordinaria . . . . »	24.000.000.000
Cap. n. 527 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . »	10.000.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. n. 531 - Spese dipendenti anche da accordi internazionali ecc. . . . . L.	48.000.000.000
Cap. n. 549 - Assegnazione straordinaria, ecc. . . . . . »	36.000.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1985
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 221

NOTE

Nota al dispositivo del decreto:

Testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978:

«Art. 1 (*Sfera territoriale di applicazione*). — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(607)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 22.840.948 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 182.810.550, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Basilicata;

Vista la nota n. 8457, del 22 novembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Basilicata, con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'erogazione della somma di L. 22.840.948, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1981;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 22.840.948, a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 15

(429)

DECRETO 11 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 93.692.122 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 15.234.250, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Basilicata;

Vista la nota n. 8457, del 22 novembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Basilicata, con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'erogazione della somma di L. 93.692.122, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 93.692.122, a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 13

(430)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 1° dicembre 1984.

Autorizzazione al Ministero dell'interno ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la nota del Ministero dell'interno numero OM.3116.46/34 del 18 aprile 1984, con la quale è stata inoltrata la relazione sulle categorie di atti e documenti che quel Ministero intende sostituire con la riproduzione fotografica;

Considerato che gli atti e documenti oggetto della richiesta non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti archivistici compresi nella serie « Concessione della cittadinanza italiana » relativi agli anni 1948-58, con esclusione dei decreti presidenziali di concessione della cittadinanza.

Le modalità generali della riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti alle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1974, n. 306.

L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le

caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

(529)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1295.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il il commercio in Savigliano.

N. 1295. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Savigliano (Cuneo), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 379

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1296.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiaravalle.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Chiaravalle (Ancona), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 378

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1297.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelvetrano.

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Castelvetrano (Trapani), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 377

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1298.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Elpidio a Mare.

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1299.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Omegna.

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Omegna (Novara), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 375

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1300.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cavarzere.

N. 1300. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Cavarzere (Venezia), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 374

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1301.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Venezia.

N. 1301. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Venezia, via Rielta, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1302.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Milano.

N. 1302. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Milano, via Circo, a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1303.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Guspini.

N. 1303. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Guspini (Cagliari), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1304.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Furci Siculo.

N. 1304. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Furci Siculo (Messina), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 386

DECRETO 9 febbraio 1983, n. **1305.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Latisana.

N. 1305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Latisana (Udine), a decorrere dall'anno scolastico 1982-83, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Istruzione, foglio n.* 380

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1003.**

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, ad accettare un legato.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », nell'isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di 1/3 per un importo di L. 5.182.166 di beni mobili, gioielli, buoni del Tesoro e depositi bancari, disposto dalla sig.ra Rota Elsa con testamento olografo 14 gennaio 1981 pubblicato in data 19 maggio 1981, n. 24892/4299 di repertorio, a rogito dott. Giulio Flora, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 20 maggio 1981 al n. 2481.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 182

DECRETO 13 ottobre 1984, n. **1004.**

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzato il conseguimento del legato, consistente nella casa sita in Roma, alla via Cassia Antica n. 35, col parco e le costruzioni ivi annesse, compresi anche oggetti e quadri ivi contenuti, esclusi quelli lasciati ad altri, disposto a favore dello Stato dall'avv. Cesare Tumedei con testamento olografo 28 giugno 1976 e successivi codicilli, il tutto pubblicato in data 16 aprile 1980, n. 5827 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Gilardoni, notaio in Roma, registrato a Roma in data 29 aprile 1980, da destinare ad abitazione privata del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 301

DECRETO 22 ottobre 1984, n. **1005.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di 1/5 del 50% del valore di un appartamento sito in Milano, via Aselli n. 26, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 33049, foglio n. 319, mappale n. 170 sub 11, e di beni mobili il tutto, detratte le passività, pari a L. 12.666.664, disposto dalla sig.ra Giulia Vaccari ved. Morassutti con testamento pubblico 31 giugno 1968, redatto dal notaio dott. Domenico Moretti e dallo stesso pubblicato in data 17 luglio 1981, n. 14396/26267 di repertorio e registrato a Milano in data 29 luglio 1981 al n. 20924.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia, adottato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

Il 30 dicembre 1984, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 871 del 22 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 28 dicembre 1984, ha avuto luogo a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia relativo al trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984.

Gli altri Paesi comunitari hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica del sopra indicato trattato nelle date qui di seguito indicate:

Danimarca: 15 giugno 1984;
Grecia: 2 novembre 1984;
Gran Bretagna: 28 novembre 1984;
Paesi Bassi: 11 dicembre 1984;
Lussemburgo: 21 dicembre 1984;
Belgio: 28 dicembre 1984;
Francia: 12 gennaio 1985;
Germania federale: 24 gennaio 1985;
Irlanda: 24 gennaio 1985.

Il trattato, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, è entrato in vigore, sul piano internazionale, ed in pari data per l'Italia, il 1° febbraio 1985.

(641)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Treviso, Breganze, Borgo Priolo, Catania, Fucecchio, Poggibonsi e Paternò.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1424, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Treviso al foglio n. 2, sezione *C*, mappali 934 e 935, di mq 505 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 agosto 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1635, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Breganze (Vicenza), al foglio n. 18 e 19, mappali 268, 272 278 di complessivi mq 579, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 giugno 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1687, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in destra del torrente Ghiaia segnato nel catasto del comune di Borgo Priolo (Pavia), al foglio n. 24, in fregio al mappale 6 di mq 1.065 ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 marzo 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1823, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Simeto segnato nel catasto del comune di Catania al foglio n. 57, mappale 217 1/2, di Ha 1.28.80 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 dicembre 1981 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1824, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno con capannone ivi insistente, segnato nel catasto del comune di Fucecchio (Firenze), al foglio n. 48, mappale 134, di mq 2100 ed indicato con velatura in colore nella planimetria rilasciata il 4 novembre 1983 in scala 1:2000 - 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 2 novembre 1984, n. 1825, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Poggibonsi (Siena), al foglio n. 36, mappale 223 di mq 300 ed indicato con velatura in colore, nella planimetria rilasciata il 24 gennaio 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Siena, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 gennaio 1985, n. 2183, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fiume Simeto, in località Rotondella, segnato nel catasto del comune di Paternò (Catania), al foglio n. 100, mappale 260 di Ha 5.02.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 12 maggio 1983, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fa parte integrante del citato decreto.

(670)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1984 il dott. Antonio Lombardi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Ceias 79', in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 27 marzo 1984, in sostituzione del dott. Gianni Angelini, dimissionario.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 il signor Covacivich Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S. Isidoro, in Ussaramanna (Cagliari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 18 maggio 1984, in sostituzione del sig. Carlo Deidda.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1985, tenuto conto che dei tre commissari liquidatori il dott. Poma e il dott. Siniscalchi hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico, le operazioni di liquidazione della società cooperativa «Cantina sociale dell'Università agraria di Campagnano di Roma - Soc. coop. a r.l.», in Campagnano di Roma, sono affidate ad un solo commissario liquidatore nella persona dell'avv. Vetrano Giovanni.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 il sig. Orru Salvatore è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Gruppo Pastori» posta in linquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 14 maggio 1984, in sostituzione del sig. Cossu Emilio.

(541-573)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Cambi medi del 1° febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1956,800	1956,800	1957 —	1956,800	—	1956,50	1956,950	1956,800	1956,800	1956,80
Marco germanico	616,220	616,220	616,50	616,220	—	616,23	616,250	616,220	616,220	616,22
Franco francese	201,560	201,560	201,65	201,560	—	201,62	201,680	201,560	201,560	201,55
Fiorino olandese	545 —	545 —	545,30	545 —	—	545,02	545,050	545 —	545 —	545 —
Franco belga	30,769	30,769	30,83	30,769	—	30,77	30,780	30,769	30,769	30,77
Lira sterlina	2203,800	2203,800	2206 —	2203,800	—	2204,35	2204,900	2203,800	2203,800	2203,80
Lira irlandese	1916,250	1916,250	1918 —	1916,250	—	1916,62	1917 —	1916,250	1916,250	—
Corona danese	172,710	172,710	172,90	172,710	—	172,73	172,760	172,710	172,710	172,70
Dracma	15,080	15,080	15,10	15,080	—	—	15,100	15,080	15,080	—
E.C.U.	1369,800	1369,800	1371 —	1369,800	—	1369,75	1369,700	1369,800	1369,800	1369,80
Dollaro canadese	1475,200	1475,200	1476 —	1475,200	—	1475,47	1475,750	1475,200	1475,200	1475,20
Yen giapponese	7,635	7,635	7,65	7,635	—	7,63	7,634	7,635	7,635	7,64
Franco svizzero	726,240	726,240	727,30	726,240	—	726,37	726,500	726,240	726,240	726,25
Scellino austriaco	87,776	87,776	87,80	87,776	—	87,77	87,780	87,776	87,776	87,77
Corona norvegese	213 —	213 —	213,10	213 —	—	213,03	213,060	213 —	213 —	213 —
Corona svedese	216,100	216,100	216,20	216,100	—	216,07	216,050	216,100	216,100	212 —
FIM	294,410	294,410	294,50	294,410	—	294,42	294,440	294,410	294,410	—
Escudo portoghese	11,210	11,210	11,28	11,210	—	11,22	11,240	11,210	11,210	11,21
Peseta spagnola	11,148	11,148	11,17	11,148	—	11,14	11,148	11,148	11,148	11,14

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Corso dei cambi del 1° febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1956,875
Marco germanico	616,235
Franco francese	201,620
Fiorino olandese	545,025
Franco belga	30,774
Lira sterlina	2204,350
Lira irlandese	1916,625
Corona danese	172,735
Dracma	15,090
E.C.U.	1369,750
Dollaro canadese	1475,475
Yen giapponese	7,634
Franco svizzero	726,370
Scellino austriaco	87,778
Corona norvegese	213,030
Corona svedese	216,075
FIM	294,425
Escudo portoghese	11,225
Peseta spagnola	11,148

Media dei titoli del 1° febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,200
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,050
» 6% » » 1971-86 .	92,250
» 6% » » 1972-87 .	94 —
» 9% » » 1975-90 .	90,450
» 9% » » 1976-91 .	88,400
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	89,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,450
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,550
» » » » 1- 3-1983/85 . .	99,950
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,950
» » » » 1- 1-1982/86 . .	102,600
» » » » 1- 3-1982/86 . .	103 —
» » » » 1- 5-1982/86 . .	103,900
» » » » 1- 6-1982/86 . .	104,125
» » » » 1- 7-1982/86 . .	102,775
» » » » 1- 8-1982/86 . .	103,475
» » » » 1- 9-1982/86 . .	102,500
» » » » 1-10-1982/86 . .	102,350
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,500
» » » » 1-12-1982/86 . .	103,250
» » » » 1- 7-1983/86 . .	102,075
» » » » 1- 8-1983/86 . .	102,250
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,700
» » » » 1-10-1983/86 . .	101,800
» » » » 1- 1-1983/87 . .	103,500
» » » » 1- 2-1983/87 . .	104,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 . .	103,350
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,575
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,950
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,100
» » » » 1-11-1983/87 . .	102,900
» » » » 1-12-1983/87 . .	103,600
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,700
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,550
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102,850
» » » » 1-10-1983/88 . .	103 —
» » » » 1-11-1983/88 . .	104,050
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101,950
» » » » 1- 2-1984/88 . .	103 —
» » » » 1- 3-1984/88 . .	101,775
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,650
» » » » 1- 5-1984/88 . .	102,300
» » » » 1- 6-1984/88 .	103,350
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 . .	104,075
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,175
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,550
» » » » 1- 6-1984/91 .	101,775
» » » » 1- 7-1984/91 .	100,725
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,750
» » » 17 % 1- 7-1985	101,675
» » » 17 % 1-10-1985	102,025
» » » 16 % 1- 1-1986	102,200
» » » 14 % 1- 4-1986	101,200
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,500
» » » » 1983/90 11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il decreto dell'Avvocato generale in data 4 giugno 1982, con il quale sono stati nominati per il triennio 28 giugno 1982-27 giugno 1985 i componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 1985 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 5 maggio 1985 in Roma presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 gennaio 1985

L'Avvocato generale: MANZARI

(654)

Costituzione dell'ufficio elettorale per la nomina dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1985 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Carafa Renato, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

avv. Sabelli Sergio, avvocato dello Stato;

avv. Criscuoli Luigi, avvocato dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 gennaio 1985

L'Avvocato generale: MANZARI

(655)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni alle modalità di erogazione dei finanziamenti deliberati dal CIPE ai sensi degli articoli 56 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. (Deliberazione 11 novembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 56 e 65 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 12 novembre 1982 e 22 dicembre 1983 con le quali si procede alla ripartizione dei fondi alle amministrazioni statali e regionali;

Viste le modalità fissate nelle delibere anzidette per le amministrazioni regionali dell'acconto sul finanziamento approvato e delle successive quote del finanziamento medesimo;

Considerata l'opportunità di modificare tali determinazioni in modo da assicurare tempi di erogazione più rispondenti alle esigenze finanziarie delle amministrazioni interessate;

Delibera:

a) Per i progetti delle amministrazioni regionali approvati con deliberazione del 22 dicembre 1983, l'ammontare dell'acconto di cui al punto 3, lettera *b*), della delibera anzidetta viene elevato al 30% del finanziamento approvato.

b) Per i progetti delle amministrazioni regionali, approvati con deliberazioni del 12 novembre 1982 e 22 dicembre 1983, i pagamenti successivi all'acconto anzidetto in favore delle amministrazioni interessate, verranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti con le modalità previste dalle delibere stesse, per quote non inferiori al 10% ciascuna dell'ammontare del finanziamento approvato.

Roma, addì 11 novembre 1984

Il Presidente delegato: ROMITA

(440)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, con il quale è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere per un triennio all'acquisto ed allo stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola;

Visti il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito nella legge 28 luglio 1984, n. 408, con i quali sono state prorogate fino al 31 dicembre 1985 le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, con il quale sono stati stabiliti i prezzi di acquisto e le caratteristiche qualitative dei prodotti della distillazione che possono essere ceduti all'A.I.M.A. nella prima fase del periodo di proroga del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, disposto con l'art. 6, comma 3-*bis*, della citata legge n. 408/1984;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 25 gennaio 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

Ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980, n. 338, e successive modificazioni, e nel decreto ministeriale 21 dicembre 1984, possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nella prima fase del periodo di proroga di tali disposizioni, disposto con l'art. 6, comma 3-*bis*, della legge 28 luglio 1984, n. 408, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola effettuate nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 2460/84 del 20 agosto 1984, relativo alla distillazione «preventiva» e dai regolamenti (CEE) n. 2463/84 del 20 agosto 1984 e n. 2519/84 del 3 agosto 1984 relativi alla distillazione di «buon fine»:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Tali prodotti devono essere ottenuti dalla distillazione di quantità di vino da tavola non superiori a quelle indicate nel secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di prodotto indicato al punto *b*) i cui scarti di lavorazione (teste e code) non siano pari almeno al 2% di ciascuna partita ceduta all'A.I.M.A. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purché ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

Art. 2.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita, con la specificazione della distillazione comunitaria dalla quale è stata ottenuta;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 3.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione, corredata dei seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) denuncia di produzione relativa alla campagna 1983-84 (per la distillazione «buon fine») e dichiarazione del produttore attestante sotto la propria responsabilità la quantità complessiva di vino da tavola distillata nella stessa campagna a titolo della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2373/83 del 22 agosto 1983;

b) denuncia di produzione relativa alla campagna 1984-85 (per la distillazione preventiva);

c) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto), di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

d) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione e la quantità da ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

e) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento, presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale.

Art. 5.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.385 per il prodotto di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;
L. 1.370 per il prodotto di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;
L. 1.210 per il prodotto di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 6.

L'A.I.M.A. dispone per il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

L'acquisto è eseguito senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato, con le modalità e alle condizioni da definire a mezzo di contratto a trattativa privata, al titolare della distilleria produttrice o del magazzino di invecchiamento in cui trovasi depositato il prodotto.

Il prodotto indicato al punto *b*) dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in contenitori di acciaio inox o in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Nel contratto sarà previsto a favore del depositario il diritto di prelazione sulle vendite delle partite di prodotto dallo stesso detenute in deposito.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(680)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Paternò S.p.a., in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 gennaio 1985, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Paternò (Catania), sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del presidente della regione siciliana 16 gennaio 1985, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, il dott. Salvatore Furnari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(679)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 gennaio 1985, n. **F.L. 2/85.**

Provvedimenti per la finanza locale per il 1985. Legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887. Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali - Roma
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.B. - Roma
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta.

§ 1. PREMESSA

Le norme della legge finanziaria del 1985 (legge del 22 dicembre 1984, n. 887) riguardanti il settore della finanza locale contengono importanti modifiche al decreto triennale sulla finanza locale di cui però rimane inalterata l'impostazione generale.

Vengono garantite le risorse di base del 1984 costituite da contributi trimestrali, da contributi perequativi e da interventi speciali.

E' confermato e maggiorato l'intervento statale per i mutui assunti nel 1984, anche se con particolari innovazioni. Gli enti dispongono così di una normativa idonea ad approntare e deliberare i bilanci entro i termini di legge e comunque prima delle elezioni amministrative del 1985.

§ 2. NORME CONCERNENTI LA DELIBERAZIONE DEI BILANCI ED ADEMPIMENTI CONNESSI

I termini per la deliberazione del bilancio 1985 sono fissati al 2 marzo 1985 (sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge finanziaria) ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge finanziaria.

La deliberazione è adottata contestualmente anche per il bilancio pluriennale, ove ricorrente, e per la relazione previsionale e programmatica.

Il bilancio pluriennale deve essere redatto da parte delle province e dei comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Invece, tutti gli enti sono tenuti a redigere la relazione previsionale e programmatica, secondo le prescrizioni dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55. Su tale importante adempimento sono state fornite illustrazioni con la circolare n. F.L. 2/84 del 28 gennaio 1984, che si ritiene opportuno ripetere, costituendo essa uno dei documenti di maggiore rilievo e significato.

Infatti la relazione previsionale e programmatica esprime la valutazione della concreta possibilità e capacità operativa, in relazione alle risorse disponibili, proprie e derivate, per l'attuazione del complesso dei programmi di intervento possibile, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali verso cui si intende indirizzare l'attività di gestione.

Solo così, infatti, può immaginarsi un collegamento razionale e logico tra le due relazioni principali che, seppure sorte normativamente in epoca diversa, ricalcano le linee della migliore tradizione finanziaria: la relazione di programma la cui sede è appunto in accompagnamento alle previsioni di bilancio, che ne sono l'esecuzione, e la relazione dei risultati, che correda il rendiconto della gestione. La prima è dovuta sulla base dell'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 55/1983; l'altra era già dovuta sulla base dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979.

La relazione previsionale e programmatica che ha iniziato il suo cammino a decorrere dal 1984, è il campo nel quale si cimentano indistintamente tutti gli amministratori e tutti i funzionari.

Un'applicazione che soddisfi il precetto normativo, invero rilevante, si ritiene debba passare attraverso tre momenti qualificanti: il primo ricognitivo, il secondo valutativo, il terzo deliberativo.

Il primo momento, ricognitivo, di competenza tecnica tratta i seguenti argomenti:

caratteristiche fondamentali degli elementi costitutivi dell'ente, quali la popolazione, il territorio, gli insediamenti abitativi, le polarità e le pendolarità economiche, sociali, dell'istruzione;

strutture operative dell'ente, sotto l'aspetto funzionale dei mezzi materiali e delle risorse umane e strutturali;

dati economici, sociali, culturali e associativi;

servizi pubblici e privati esistenti per il soddisfacimento di bisogni collettivi;

programmi già redatti e formalizzati, quali il piano regolatore, il piano degli insediamenti produttivi, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per il commercio, ecc.

Il secondo momento, valutativo, di più spiccato valore e significato politico, considera le esigenze che per l'appagamento di tutti i bisogni sarebbero necessarie in una visione di ordinato sviluppo complessivo; ne valuta la portata economica e conseguentemente definisce i principi ispiratori del programma di attività dell'ente, tenuto conto delle risorse disponibili.

Il terzo momento, deliberativo, di competenza mista, politica e tecnica, esprime coerentemente con l'indirizzo programmatico seguito:

la valutazione generale sulle risorse correnti;

la valutazione generale sulle capacità di investimento;

l'impiego delle risorse per l'esecuzione di tutti i programmi definitivi possibili, con specificazione, per ciascuno di essi, dell'obiettivo che si intende conseguire, dell'attività normativa e regolamentare da porre in essere e degli interventi finanziari per spesa corrente consolidata, per spesa corrente di sviluppo e per spesa di investimento.

Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le province la relazione previsionale e programmatica si compendia poi nel bilancio pluriennale, che è obbligatorio ed è condizione di legittimità per il bilancio annuale.

La legge finanziaria, per ovviare alle inevitabili difficoltà conseguenti allo scioglimento dei consigli, a seguito delle elezioni amministrative della prossima primavera, ha stabilito che, qualora i comitati regionali di controllo — in sede di esame dei bilanci — richiedano elementi integrativi, alle integrazioni o eventuali modifiche potranno provvedere le giunte comunali o provinciali con deliberazione adottata a norma dell'art. 140 del testo unico n. 148/1915.

Restano inalterati rispetto al 1984 i termini di trasmissione della deliberazione del bilancio al comitato regionale di controllo, le modalità ed i termini del relativo controllo.

§ 3. CERTIFICATO FINANZIARIO DEL BILANCIO

In virtù della modifica del terzo comma dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 55/1983 l'erogazione della quarta rata trimestrale è subordinata all'inoltro a questo Ministero e a quello del Tesoro, entro il 30 giugno 1985 non solo della certificazione sul bilancio 1985 ma anche di quella sul conto consuntivo 1983. Per il solo certificato sul bilancio 1985 si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 55/1983 e cioè quelle concernenti la trasmissione del certificato del bilancio al competente organo regionale di controllo che è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo.

Per il certificato sul conto consuntivo si fa riserva di emanare successiva circolare.

Il certificato di bilancio deve essere redatto in un originale e sei copie autenticate. Il decreto ministeriale approvativo del modello prescrive l'uso di stampati del solo formato di cm 21 × 29,7 e la redazione dattiloscritta. Tutti gli importi debbono essere espressi in migliaia di lire, seguendo le avvertenze riportate nel modello e cioè troncando gli importi stessi delle ultime tre cifre. L'esattezza dei totali è ottenibile con l'arrotondamento in aumento dell'addendo più elevato. Nel prospetto della classificazione economico-funzionale deve essere assicurata la quadratura dei totali in verticale.

Il certificato va allegato al bilancio e con questo trasmesso al comitato regionale di controllo. Esso è tenuto ad attestare che il certificato è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. L'organo regionale di controllo entro dieci giorni dall'esame e comunque entro il 30 giugno 1985 è tenuto a trasmettere l'originale e due copie conformi del certificato alla prefettura, una copia al Ministero del tesoro, una alla regione ed una restituita al comune.

Altro certificato che i comuni e le province dovranno presentare è quello sul conto consuntivo 1984 per il quale, pure, sarà emanata apposita circolare. Il termine fissato dalla legge è il 20 settembre 1985.

Si allega copia del decreto ministeriale approvativo del certificato sul bilancio.

§ 4. CONTRIBUTI DELLO STATO

Per l'anno 1985 competono a comuni e a province i seguenti contributi:

ordinari;

di consolidamento;

straordinari (riservati ai soli comuni);

perequativi;

di concorso negli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984.

4.1. *Contributi statali ordinari ai comuni ed alle province.*

La legge finanziaria 1985 ha confermato che compete a ciascun comune e a ciascuna provincia un contributo pari a quello spettante per l'anno 1983, che è già stato erogato per il 1984.

L'importo relativo dovrà tenere conto sia dell'applicazione dell'art. 2-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 (integrato dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1983, n. 730) concernente la concessione di contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno percepito minori contributi statali nel 1982 rispetto al 1981, sia dell'art. 8 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 547, concernente il consolidamento degli avanzi di amministrazione e delle entrate « una tantum » se ed in quanto formalmente riconosciuti e corrisposti.

Gli enti locali, al fine di verificare l'esattezza dell'importo da iscrivere in bilancio, potranno informarsi dell'ammontare spettante presso l'ufficio di ragioneria della prefettura.

I contributi ordinari sono erogati, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 55/1983, in quattro rate entro il 31 gennaio, 31 maggio, 20 luglio e 20 ottobre 1985. La prima delle suddette rate verrà erogata entro il 28 febbraio 1985 ai comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e alle province.

La legge finanziaria 1985 stabilisce che ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti e alle province detti contributi ordinari saranno erogati in misura pari al 60%; la restante quota del 40% sarà erogata nel mese di gennaio 1986 ai comuni da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1986 agli altri enti. Solo il comune di Napoli riceverà tali contributi in due sole rate: entro il 20 gennaio e il 20 giugno 1985. Naturalmente gli enti interessati dovranno prevedere in termini di cassa il 60% dell'importo spettante e l'intero ammontare in termini di competenza.

Nel certificato, ai contributi ordinari sono aggiunti quelli di consolidamento e quelli straordinari, ma sono detratti tutti gli interventi in conto mutui, per rendere più agevole l'applicazione della normativa in vigore.

4.2. *Contributi di consolidamento ai comuni.*

Per il 1985 competono ai comuni anche i seguenti contributi di consolidamento:

a) contributo sostitutivo del gettito della sovrimposta comunale sui fabbricati (So.Co.F), pari allo stanziamento previsto nel bilancio 1984;

b) contributo per la copertura degli oneri finanziari dei mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983 nelle misure liquidate dalle prefetture (senza gli interessi di preammortamento che sono stati ammessi per il 1983, in quanto trattavasi di rimborso di oneri sostenuti, ma non sono stati consolidati nel 1984 per cessazione dell'onere);

c) contributo pari all'85% del fondo perequativo attribuito per il 1983;

d) contributo relativo al concorso dello Stato per il finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 1983 che hanno iniziato l'ammortamento nel 1984, diminuito delle riduzioni per la variabilità dei tassi d'interesse. L'importo da detrarre andrà comunicato a questo Ministero secondo le istruzioni che saranno diramate. Anche per questo contributo non possono essere consolidati gli interessi di preammortamento;

e) quota del fondo perequativo 1984 (85% e 15%) ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 55/1983.

Nel certificato i contributi in conto rate di mutuo sono indicati tutti in una voce separata.

4.3. *Contributi di consolidamento alle province.*

Anche alle province vengono consolidati per il 1985 i seguenti contributi:

a) contributo pari allo stanziamento previsto nel bilancio 1983 quale gettito dell'addizionale sui consumi energetici (comprensivo della copertura degli oneri finanziari dei mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983) limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra il gettito previsto nel 1983 e quello accertato nello stesso esercizio, al netto degli eventuali interessi di preammortamento;

b) quota dell'85% del fondo perequativo 1983;

c) contributo relativo al concorso dello Stato per il finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 1983, con inizio dell'ammortamento 1984, diminuito delle riduzioni per la variabilità del tasso d'interesse. L'importo da detrarre andrà comunicato a questo Ministero secondo le istruzioni che saranno diramate. Anche per questo contributo non possono essere consolidati gli interessi di preammortamento;

d) quota del fondo perequativo (85% e 15%) ai sensi dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 55/1983.

Anche per le province, i contributi in conto rate di mutuo sono indicati tutti in una sezione separata.

4.4. *Contributi straordinari.*

La legge finanziaria 1985 ha previsto due contributi straordinari entrambi riservati ai comuni e precisamente:

1) a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati ai quali è assicurata una somma tale che unitamente al contributo perequativo di cui al successivo punto 4.5, garantisca un incremento dei trasferimenti ordinari, al netto di quelli relativi a rate di mutui, pari al tasso programmato di inflazione (7%). Lo speciale contributo assicura agli enti di minore dimensione demografica, con notevole rigidità dei propri bilanci, di ottenere la completa indicizzazione dei trasferimenti erariali. Tali enti, dal rapporto presentato in Parlamento da questo Ministero, risultavano svantaggiati sul piano generale rispetto agli altri. Per determinare l'eventuale ammontare, gli enti debbono prima verificare se con il contributo perequativo illustrato al punto 4.5 raggiungono l'espansione del 7% sul totale dei trasferimenti del 1985, paragonato al corrispondente totale del 1984. Occorre aver cura di detrarre dai due elementi, i contributi in conto rate di ammortamento. Nel certificato finanziario questo contributo è considerato unitamente a quello perequativo;

2) a favore dei comuni che hanno provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a condizione che non abbiano già usufruito, per i dipendenti, dei benefici di cui all'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 38/1981 convertito nella legge n. 153/1981, ai quali verrà corrisposto per l'anno 1985 un contributo pari agli oneri per il personale da esse provenienti.

Per ottenere tale contributo gli enti interessati sono tenuti a presentare alla prefettura apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985, con l'indicazione:

1) delle unità di personale provenienti dalle disciolte IPAB in servizio al 1° gennaio 1985;

2) dell'onere complessivo (assegni fissi ed oneri accessori) per tutto l'anno 1985, riferito al predetto personale;

3) delle norme di leggi regionali che hanno disposto l'assorbimento delle IPAB, specificando le IPAB assorbite dal comune;

4) della dichiarazione che il comune non ha usufruito dei benefici di cui all'art. 26-*bis* del decreto-legge n. 38/1981 convertito nella legge n. 153/1981;

5) della dichiarazione che trattasi comunque di personale i cui oneri non sono stati in precedenza finanziati a pie' di lista e conglobati nei trasferimenti consolidati.

Per necessità operative tale certificazione deve essere consegnata o spedita entro il citato termine. Farà fede il timbro postale o la ricevuta della prefettura.

Al finanziamento di tali contributi si provvederà mediante prelevamento dalla quota del fondo perequativo 1985 relativa alla lettera *c*) dell'art. 4-*bis* del decreto-legge n. 55/1983 (15%).

4.5. *Contributi perequativi.*

Prosegue anche per il 1985 l'applicazione degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 55/1983 intesi al graduale superamento del criterio della spesa storica con nuovi sistemi di riparto a favore degli enti locali. Tali criteri sono di carattere oggettivo e sono basati sulla popolazione, pesata con coefficienti che tengono conto della dimensione e dell'evoluzione anagrafica e sull'inverso del reddito medio pro-capite provinciale. Per le province si aggiunge l'ulteriore criterio di ripartire il fondo in proporzione della lunghezza delle strade provinciali con ponderazione in più per le strade montane secondo i dati forniti a suo tempo, con le modificazioni segnalate per le errate comunicazioni di talune province.

I fondi perequativi 1985, nella misura dell'85 per cento, vengono ripartiti a favore dei comuni e delle province con i suddetti criteri; la restante quota del 15 per cento, viene suddivisa sulla base della spesa storica allo scopo di proseguire il risanamento delle sperequazioni constatate nello zoccolo della spesa stessa.

Questo Ministero ha effettuato il riparto di un fondo teorico di un miliardo di lire ed ha determinato i parametri finanziari per la corresponsione dell'85 per cento dei fondi perequativi 1985 che sono stati già comunicati agli enti locali con la circolare n. 20/84 del 21 novembre 1984 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 24 dicembre 1984.

La legge finanziaria ha ora stabilito i fondi perequativi, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi per i comuni e 203 miliardi per le province. E' sufficiente quindi moltiplicare il parametro finanziario di ogni singolo ente per il numero dei miliardi, cioè 1.324 per i comuni e 203 per le province, e si otterrà così il fondo perequativo spettante ad ogni singola amministrazione, senza dover eseguire alcuna altra operazione.

Gli enti potranno quindi prevedere il fondo così determinato sia per la competenza che per la cassa. Le dotazioni non sono soggette infatti a riduzioni di cassa. Il contributo perequativo, come indicato al punto 4.4, viene calcolato nell'importo del 7% minimo per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore 15 per cento, ripartito sulla base della spesa storica, la previsione potrà essere effettuata solo dopo la comunicazione da parte di questo Ministero.

Il fondo da ripartire ammonta a L. 198.600.000.000 (15% di 1.324 miliardi) per i comuni e a L. 30.450.000.000 (15% di 203 miliardi) per le province. Il primo però viene destinato prioritariamente al pagamento dei contributi di cui al punto 4.4 e solo nel caso di ulteriore disponibilità sulla base della spesa storica. E' opportuno riepilogare i metodi di riparto che necessitano della preventiva determinazione della spesa pro-capite. E' fatto riferimento, per il calcolo della spesa pro-capite, ai dati originariamente previsti nel bilancio 1983. Dalla spesa totale è consentita la deduzione delle seguenti partite:

a) importo previsto nell'entrata per servizi di tipo consortile, in modo da depurare le quote di spesa effettuato per conto di altri enti;

b) spesa dei servizi produttivi, da interpretarsi come servizi gestiti in economia per acquisto di beni e servizi destinati alla rivendita con o senza trasformazione. La spesa deve essere totalmente compensata dall'entrata. Ove non lo fosse, la detrazione è ammissibile per la parte coperta;

c) spesa per assistenza sanitaria sostenuta nel 1983, nel sol caso di mancata istituzione o mancato funzionamento delle unità sanitarie locali;

d) spese per poste correttive e compensative dell'entrata, classificate alla categoria economica quinta;

e) spese per ammortamento di beni patrimoniali, classificate alla categoria economica sesta;

f) spese corrispondenti alle relative entrate, sostenute dai comuni per i disciolti ECA (art. 6 legge finanziaria 1985).

La spesa media è ridotta:

del 40% per i comuni disastrati o gravemente danneggiati;

del 20% per i comuni terremotati;

del 10% per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti.

La legge finanziaria ha previsto che la detrazione di cui alla lettera *f*) dovrà essere comunicata a questo Ministero, con apposito certificato, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. La presentazione va eseguita trasmettendo il certificato alla prefettura competente per territorio, o alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta. Per tutte le altre detrazioni e per la spesa corrente non occorre presentare alcuna certificazione in quanto i dati verranno desunti dalle certificazioni di bilancio a suo tempo trasmesse.

La ripartizione è effettuata ad iniziare dagli enti più lontani dalla media, previa detrazione dei contributi perequativi del 1983 e del 1984. Le assegnazioni saranno comunicate successivamente.

Prima della ripartizione del fondo non sono attivabili le speciali provvidenze per gli investimenti (attribuzione dei mutui a tasso zero da parte della Cassa depositi e prestiti) e per il personale (assunzioni per i comuni che ricevono quote del fondo perequativo per il riequilibrio della spesa storica).

4.6. *Concorso dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti nel* 1984.

La legge finanziaria 1985 ha recato numerose variazioni al regime della contribuzione dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui. Una delle più importanti investe la misura globale della contribuzione stessa, che, a differenza del passato è fissata con il tetto, invalicabile per lo Stato, di 900 miliardi di cui 238 erano già stanziati nel bilancio 1985 e 662 sono stati aggiunti con la legge finanziaria. In tal modo si ha una garanzia di finanziamento per lo Stato, ma necessita l'adozione di cautela nelle previsioni di bilancio, da parte degli enti. La misura della contribuzione, che la legge triennale prevedeva pari ad un terzo della rata, è stata elevata e differenziata.

L'intervento dello Stato è totale (100%) per i mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo. E' anche totale per i mutui, contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti solo se destinati al finanziamento delle opere relative a risparmio energetico previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 (a condizione che sia stato ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della stessa legge) o se destinati ad attivare od integrare finanziamenti regionali o di altri enti, in misura non inferiore al 50% della spesa prevista, e comunitari o di altri organismi internazionali. Queste ultime sono in sostanza la fattispecie dell'art. 10, lettera *e*), del decreto-legge n. 55/1983.

Per tutti gli altri mutui contratti con altri istituti, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per le fattispecie di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983 (esclusa quella relativa alla lettera *e*) appena citata), il concorso

dello Stato è pari alla misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso previsto dalla Cassa depositi e prestiti.

Solo per tali ultimi mutui, per effetto del tetto rigido di finanziamento possono verificarsi successivamente all'invio di tutte le documentazioni, due ipotesi: anzitutto che il finanziamento non sia sufficiente ed allora l'importo del contributo parziale descritto al precedente periodo viene ridotto proporzionalmente; alternativamente che sia esuberante, con la conseguenza di un aumento proporzionale dell'intervento erariale.

Per il contributo integrale non si pongono problemi di previsione in bilancio.

Per il contributo parziale, il principio fondamentale è che il concorso dello Stato non può essere superiore alla parte della rata di ammortamento effettivamente a carico dell'ente locale, ossia al netto dei contributi esterni che possono essere stati concessi sugli oneri dei mutui.

Eventuali contributi esterni competono perciò agli enti locali in aggiunta al contributo erariale, che subisce una decurtazione nel sol caso che esso, con i citati contributi, superi l'importo della rata di ammortamento.

La contribuzione erariale, al tasso del 10,50% praticato dalla Cassa depositi e prestiti, deve essere calcolata rideterminando una rata annua posticipata di ammortamento per lo stesso numero di anni del mutuo.

Per agevolare i conteggi, vengono appresso esposti i coefficienti che consentono la rideterminazione della rata, moltiplicandoli per il capitale mutuato. Ovviamente, anche gli interessi di preammortamento vanno calcolati allo stesso tasso ed il contributo erariale spetta per il solo primo anno:

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
5	0,2671754954	16	0,1316443997
6	0,2329818746	17	0,1285448518
7	0,2087986667	18	0,1258630182
8	0,1908692763	19	0,1235306897
9	0,1771063831	20	0,1214932653
10	0,1662573206	21	0,1197065219
11	0,1575247041	22	0,1181342647
12	0,1503767456	23	0,1167465900
13	0,1444451173	24	0,1155185815
14	0,1394665871	25	0,1144293198
15	0,1352480015		

Atteso l'importo del finanziamento globale autorizzato, l'ammontare dei contributi a copertura totale delle rate di ammortamento e la durata media degli altri mutui, è da ritenere che sia possibile corrispondere effettivamente il contributo nella misura delle rate di ammortamento sopra calcolato.

Si ritiene, quindi, che le previsioni siano effettuate sulla base delle rate come sopra calcolate, riservando ad un successivo provvedimento di variazione del bilancio il compito di adeguare le previsioni, dopo che saranno noti i dati di tutti gli enti locali. Sull'argomento specifico saranno emanate successive istruzioni operative.

In ordine alle fattispecie ammesse al contributo erariale per il 1985, si richiama la disposizione aggiunta all'art. 13 del decreto-legge n. 55/1983 con il diciottesimo comma dell'art. 6 della legge finanziaria statale ed intesa a comprendere anche i mutui assunti da consorzi fra enti locali, ma alla sola condizione che sia stato deliberato, anche nell'anno successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento, per tutta la durata del prestito. La norma trova la sua « ratio » nell'esigenza di adeguamento della fattispecie di cui sopra alla qualificazione dei destinatari delle contribuzioni erariali, che, com'è noto, sono solo i comuni e le province, consentendo lo spazio tecnico temporalmente occorrente per l'adozione degli atti. Sono ovviamente da escludere le fattispecie di riparto fra i consorziati degli oneri di gestione del consorzio a fine d'anno. Deve trattarsi di un formale accollo del mutuo per la quota di spettanza degli enti.

Analoga estensione ricorre per i mutui del 1983, illustrati al successivo paragrafo 5.

Nel certificato, al concorso per i mutui 1984 è associato il concorso per i mutui tutti precedenti, ai fini dell'applicazione delle norme di finanza locale e per una più organica trattazione della materia.

4.7. *Formalità per l'attribuzione dei contributi sull'ammortamento dei mutui contratti nel* 1984.

Il ventitreesimo comma della legge finanziaria 1985, disciplina per la prima volta le formalità che devono essere rispettate dagli enti locali per ottenere l'attivazione del contributo statale. E' evidente anzitutto che la disposizione trova applicazione esclusivamente per i contratti per i quali non è stato ancora assegnato l'intervento dello Stato e cioè, in generale, per quelli del 1984. In tal senso è necessario che sia interpretato il ventiquattresimo comma dello stesso art. 6 che impone l'adeguamento entro novanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge finanziaria (31 marzo 1985).

Le formalità, tassativamente indicate per l'accesso ai contributi erariali, riguardano elementi che sono presenti nella maggior parte dei casi e rispecchiano la migliore tradizione bancaria. Esse sono:

a) stipulazione dell'atto nella forma pubblica. La prescrizione è intesa ad assicurare una formalizzazione accurata delle clausole contrattuali, che vedono impegnato il comune per notevole lasso di tempo, con un atto certamente straordinario e perciò sottoposto anche ad altre cautele formali;

b) previsione di una durata minima quinquennale. In ordine alla durata, è necessario richiamare la particolare attenzione degli enti, affinché nella loro autonomia valutino l'effetto notevolmente gravoso che hanno sulle programmazioni finanziarie brevi durate di ammortamento, in considerazione anche dell'intervento statale in misura parziale. Alla prescrizione si associa l'obbligo di rimborso della quota di capitale fin dal primo anno, che è risultato disatteso nel 1983 da taluni istituti di credito e dagli enti locali finanziati, in contrasto con

l'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. La puntuale e logica osservanza di tale norma impone che la rata di ammortamento comprenda fin dal primo anno la quota di capitale e che l'inizio della restituzione abbia, senza eccezioni, decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo;

c) indicazione nel contesto dell'atto, e cioè per esplicita dichiarazione, della specifica spesa da finanziare che per legge può essere solo di investimento e dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, nei casi in cui la spesa di investimento richieda tale atto. E' utile che la mancanza di indicazioni sia motivata;

d) previsione dell'erogazione per stati di avanzamento dei lavori, in armonia con il sistema di finanziamento pubblico. La previsione normativa non deve costituire ostacolo all'applicazione della disposizione sulla data di entrata in ammortamento del mutuo, descritta alla precedente lettera *b*) e comunque inderogabile per l'importo totale del mutuo. Non sono soggetti all'applicazione della norma in esame i mutui che, per legge, debbono essere versati nella contabilità della sezione di tesoreria provinciale.

4.8. *Questioni relative all'applicazione della sanzione per mutui al di fuori dell'art.* 10 *del decreto-legge numero* 55/1983.

E' noto che l'art. 13 del decreto-legge n. 55/1983 (seconda parte del comma 1.1) aveva introdotto nell'ordinamento una speciale sanzione da applicarsi agli enti che avessero contratto mutui al di fuori dell'ipotesi dell'art. 10 dello stesso decreto. La sanzione consisteva nella privazione del contributo statale sullo stesso mutuo e nella riduzione al cinquanta per cento dei contributi relativi a tutti gli altri mutui contratti nello stesso esercizio, sia con la Cassa depositi e prestiti sia al di fuori.

Nella concreta applicazione si è avuto modo di constatare che attivavano la sanzione mutui di consistente importo, ma anche mutui di ridottissimo ammontare, spesso frutto di utilizzazione residua di finanziamenti generali. Ciò induceva una sproporzione fra il fatto sanzionato, e la sanzione relativa. Nel frattempo, si è pervenuti a maggiori conoscenze circa le sperequazioni esistenti tra l'attività di investimento dei vari enti e si è accertato che la dotazione di risorse per contributi erariali relativi a rate di ammortamento rappresenta normalmente il 20-30% dei contributi erariali totali. Le dotazioni inferiori sono certamente corrispondenti a scarsi investimenti e quelle superiori al 40% sono senza dubbio eccezionali, corrispondenti a rilevanti investimenti.

Il diciannovesimo comma dell'art. 6 della legge finanziaria 1985 si dà carico di questa problematica e, con effetto dai mutui del 1983, introduce un sistema di riduzione della sanzione basato su due distinti criteri. Anzitutto riduce la sanzione allo stesso rapporto esistente tra il mutuo sanzionato ed il complesso dei mutui dell'anno, se più favorevole e cioè se in tal modo la percentuale calcolata è inferiore al cinquanta per cento.

In tal caso, la sanzione così decurtata è ulteriormente ridotta:

a) del 30 per cento se i contributi per rate di ammortamento corrisposti all'ente locale per l'anno di riferimento, e quindi anche per i mutui precedenti tutti, sono contenuti entro il 20 per cento dei trasferimenti totali che lo Stato ha riconosciuto, per effetto del decreto-legge n. 55/1983, e successive modificazioni, come competenza propria dell'ente locale per quell'anno;

b) del 20 per cento se la proporzione è contenuta fra il 20 e il 30 per cento;

c) del 10 per cento se la proporzione è contenuta fra il 30 e il 40 per cento.

Il predetto calcolo è specifico per ogni anno, 1983 e 1984. Per gli atti del 1983 sarà provveduto direttamente da questo Ministero. Per i mutui del 1984 si provvederà in sede di liquidazione dei contributi erariali.

Per eseguire in proprio le valutazioni gli enti locali possono rilevare il totale dei contributi erariali dalle diverse segnalazioni ministeriali o chiedere consulenza agli uffici di ragioneria delle prefetture, che sono disponibili. Possono rilevare gli importi dei contributi per rate di mutui direttamente dalle proprie segnalazioni eseguite:

per i mutui fino al 1981, in applicazione dell'art. 5, secondo e terzo comma, del decreto-legge n. 786/1981;

per i mutui del 1982, con certificato in applicazione dell'art. 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, del decreto-legge n. 55/1983 al netto degli importi riportati ai punti *d*-6) ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982;

per i mutui del 1983, con certificato in applicazione dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge n. 55/1983 e dell'art. 13, sesto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A questo importo vanno aggiunte le rate dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, con il credito sportivo e con gli istituti di previdenza.

4.9. *Calendario dei pagamenti.*

A parte il pagamento dei contributi ordinari, che avverrà alle scadenze indicate al punto 4.1, la legge finanziaria 1985 ha stabilito che l'erogazione degli altri trasferimenti avverrà in unica soluzione con il seguente calendario:

entro il 30 aprile 1985 i fondi perequativi;

entro il 31 maggio 1985 i contributi di consolidamento (punto 4.2 eccetto lettera *d*) e punto 4.3 eccetto lettera *c*);

entro il 30 settembre 1985 i contributi per le rate dei mutui che sono entrati in ammortamento nel 1984. L'erogazione di questo ultimo trasferimento è subordinata alla presentazione della prescritta certificazione entro il termine perentorio del 30 giugno 1985.

Non è stabilito un termine per il pagamento del contributo sulle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1984.

§ 5. CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI 1983

Sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, le prefetture hanno eseguito il riscontro degli atti e delle documentazioni ed hanno liquidato, per competenza decentrata, i contributi erariali. Tali contributi sono stati regolarmente erogati nel 1984.

Le decisioni negative sono state dalle stesse prefetture notificate agli enti locali, ai quali è stato assegnato un termine per le controdeduzioni. Talune fattispecie, correttamente escluse in sede di liquidazione poiché prive di atti e documentazioni dell'anno 1983, che sole consentivano a quel momento l'attribuzione del beneficio contributivo, sono state recuperate dal ventiduesimo comma dell'art. 6 più volte citato, se si troveranno in possesso di atti emanati o contratti fino al 31 dicembre 1984.

Trova applicazione ai mutui dell'anno 1983 anche la disposizione introdotta con il diciottesimo comma dell'art. 6 della legge finanziaria del 1985, nel senso di ammettere al contributo erariale anche i mutui assunti da consorzi a condizione che sia stato deliberato, anche nel 1984, l'accollo formale a carico degli enti locali. Il tenore della disposizione è stato già illustrato per i mutui del 1984.

In considerazione delle motivazioni delle controdeduzioni ed in applicazione anche delle nuove disposizioni saranno adottati provvedimenti di decisione, dei quali comunque sarà data notizia.

Nel 1985, appena disponibili le necessarie integrazioni di fondi, sarà provveduto al saldo del contributo spettante, erogato per assoluta insufficienza, in percentuale ridotta.

§ 6. MUTUI DEL 1985

Per il 1985 entra in vigore il secondo periodo del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 55/83, che prevede sia fronteggiato dagli enti locali l'intero onere di ammortamento dei mutui contratti dal 1° gennaio 1985. Non sfuggirà agli enti locali la particolare importanza dell'innovazione che impone il riferimento a risorse idonee al finanziamento.

Sull'argomento, si attira l'attenzione sull'obbligo di adire, prima della stipula dei mutui, la Cassa depositi e prestiti che, comunque, ha un termine perentorio, con effetto di silenzio-rifiuto collegato alla sua decorrenza fissata in quarantacinque giorni (dodicesimo comma dell'art. 6 citato).

Si richiama anche la possibilità di delegazione delle proprie entrate, autorizzata per i consorzi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, dal tredicesimo comma del citato art. 6.

§ 7. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Nella circolare n. 2/84, del 28 gennaio 1984, sono stati forniti i necessari chiarimenti di carattere generale.

Per il 1985 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale dovrà essere coperto in misura non inferiore al 30%. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le suddette percentuali potranno essere ridotte fino alla metà.

§ 8. TRASFERIMENTI REGIONALI

A norma dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 55/83, le regioni devono comunicare a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo relativo alle spese connesse alle funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il termine per tale comunicazione, necessaria agli enti per la formulazione dei bilanci 1985, è scaduto il 30 settembre 1984. La legge prevede che qualora le regioni siano inadempienti i comuni e le province possono iscrivere nel bilancio di previsione importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1984 maggiorati della percentuale del 7 per cento.

§ 9. ADEGUAMENTO DI ENTRATE CORRENTI

La legge finanziaria prevede l'adeguamento per il 1985 delle aliquote e delle tariffe di alcune imposte e tasse comunali e dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica.

Le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

L'addizionale energetica ha subìto i seguenti incrementi:

per le abitazioni è stata elevata da L. 11 a L. 12 per ogni Kilowattora consumato, a favore dei soli comuni;

per locali o luoghi diversi da abitazioni, limitatamente alle potenze impegnate fino a 1000 Kwh, è stata elevata da L. 4,5 a L. 5 sia per i comuni che per le province.

L'addizionale può essere istituita per entrambe le categorie di consumo, ovvero per la sola categoria dei consumi delle abitazioni con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio 1985.

Sul relativo gettito non si possono disporre compensazioni per l'estinzione di eventuali debiti degli enti se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

La tassa di occupazione temporanea o permanente in vigore nel 1983 è stata già aumentata del 10 per cento in virtù dell'art. 11 della legge finanziaria del 1984. Per il 1985 la legge finanziaria 1985 stabilisce che tale maggiorazione è elevata al 17%.

Le tasse sulle concessioni comunali in vigore nel 1984 sono state aumentate del 7% con arrotondamento alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento è scaduto al 31 dicembre 1984.

§ 10. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

Anche per il 1985, come per gli anni 1983 e 1984, non vi sono i vincoli previsti dalle precedenti disposizioni legislative.

Permangono, come unica eccezione, quelli relativi ai nuovi aumenti retributivi del personale di cui saranno emanate successive istruzioni.

Le spese per le elezioni amministrative saranno sostenute dagli enti interessati, secondo le consuete istruzioni.

§ 11. ASSISTENZA IN FAVORE DELLA GENTE DI MARE, SOCCORSO E ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO, ESPLETAMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLO I.N.A.I.L.

La legge finanziaria 1985 ha autorizzato questo Ministero a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base ai criteri e le modalità

che saranno stabilite con decreto di questo Ministero, sentita l'ANCI, le somme che seguono e che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

le somme versate all'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dallo INAIL, trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

*
* *

Allo scopo di agevolare gli adempimenti connessi alla osservanza delle norme, si allega alla presente circolare uno scadenzario.

Si raccomanda di porre la massima attenzione alle presenti istruzioni.

Il Ministro: SCALFARO

N.B. — Il decreto ministeriale che approva il certificato di bilancio, di cui al § 3 della presente circolare, è riportato a pag. 951 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

(501)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute. (Ordinanza 21 gennaio 1985).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, sugli scrutini e sugli esami nelle scuole non statali;

Vista l'ordinanza ministeriale 26 novembre 1984, sugli scrutini e sugli esami nelle scuole statali e non statali elementari, medie e di istruzione secondaria di secondo grado e artistica;

Considerato che il termine per la presentazione delle domande di ammissione dei candidati privatisti agli esami di idoneità nelle scuole secondarie di secondo grado statali è stato fissato al 20 febbraio di ogni anno;

Ritenuto opportuno che anche nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute il suddetto termine abbia uguale scadenza, per i riflessi che gli esami di idoneità possono avere sugli esami di maturità per quanto concerne, in particolare, la formazione delle commissioni giudicatrici;

Ordina:

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85, il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione agli esami di idoneità nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute è stabilito al 20 febbraio di ogni anno.

Roma, addì 21 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

(671)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a dieci posti di fattorino dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede nelle Marche-Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 22 del 15 novembre 1982, parte seconda, sono stati pubblicati il decreto ministeriale del 20 maggio 1981, n. 4248, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1982, registro n. 27, foglio n. 281, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a dieci posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nelle Marche-Umbria, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, e il decreto ministeriale 18 giugno 1982, n. 4524, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1982, registro n. 27, foglio n. 282, concernente modifiche al suddetto decreto n. 4248.

(659)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale.

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975 n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda presentata dal dott. Strangi Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 5 maggio 1940, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Strangi, nato a Gioia Tauro il 5 maggio 1940, può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ente ospedaliero ed in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità nazionale, e per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto dell'8 novembre 1979 è integrato con inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(617)

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Viste le domande dei sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoelencati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 25 gennaio 1983 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Alessandri Sandro, nato a Imperia il 14 maggio 1924;

Rigon Domenico, nato a Dueville il 30 gennaio 1931.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(618)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario ed amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di pediatria;

un posto di primario della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di segretario generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(662)

OSPEDALE « FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto urologo presso la divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo presso la divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(663)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850330) **L. 500**